



ASSOCIAZIONE "TORO CLUB BORGO D'ALE"

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione "TORO CLUB BORGO D'ALE" con sede in Borgo d'Ale (VC), Corso Matteotti n.40, presso ristorante Tre Re.

L'Associazione é una libera associazione apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, regolata a norma del C.C. Titolo I Cap. III, art. 36, nonché dal presente statuto.

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione "Toro Club Borgo d'Ale" persegue i seguenti scopi:

- tutelare la Storia e la Memoria del Toro, dei suoi tifosi, della "cultura" stessa che esso rappresenta diffondendone i valori mediante ogni forma di interazione con persone, enti, associazioni ed adoperandosi al fine di dimostrare educativa e sociale;
- proporsi come soggetto di aggregazione e incontro in ambito culturale, sociale, sportivo, perseguendo il fine di contribuire alla maturazione umana e civile dei propri associati;
- porsi come punto di riferimento per tutti coloro si trovino in condizioni di svantaggio, al fine di dare loro un sollievo attraverso la condivisione dei valori di fratellanza, solidarietà e umanità che caratterizzano "la gente del Toro";
- impegnarsi costantemente nella diffusione dei valori del "tifo granata" nei più giovani, allo scopo di contribuire ad una educazione sportiva che non sia basata soltanto sulla logica del più forte;
- operare al fine di fornire a tutti i "tifosi del Toro" ogni possibile strumento che possa permettere loro di vivere al meglio il proprio essere Granata. In particolare al fine di stimolare e sostenere la maggior presenza possibile di tifosi allo stadio, in casa e in trasferta, impegno primario del "Toro Club Borgo d'Ale".

L'Associazione "Toro Club Borgo d'Ale", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, ed in particolare:

- organizzare attività culturali promozionali e di aggregazione, convegni, dibattiti, seminari e manifestazioni non commerciali
- realizzazione di documenti multimediali ed attività editoriale, pubblicazione di atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, uso di tutti i media conosciuti;

- mantenere rapporti con altre associazioni della medesima categoria e affini e con Enti Pubblici per le autorizzazioni alle manifestazioni.

ART. 3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, cesserà di esistere quando cesserà la possibilità di adempiere agli scopi statutari.

ART. 4 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. I soci sono tutti uguali e godono di uguali diritti e doveri.

L'Associazione "Toro Club Borgo d'Ale" è aperta a tutti i soci che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a persone che abbiano dato dimostrazione di condividere, perorare, sostenere in qualsiasi forma l'Associazione, il Toro e i suoi tifosi, il titolo di Socio Onorario.

Coloro che intendono far parte dell'Associazione, devono farne richiesta alla stessa redigendo una domanda scritta su apposito modulo. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività, previa iscrizione alla stessa. In caso si presenti la situazione per cui la domanda di ammissione a socio venga presentata da un minore di anni 14, la stessa dovrà essere controfirmata da un genitore o da colui che ne fa le veci, che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà presso la stessa per qualsiasi obbligo o problema riferito al minore.

L'ammissione dei soci viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda con il principio del "silenzio-assenso".

La delibera di non accoglimento deve essere sempre motivata in forma scritta e comunicata all'aspirante socio. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea, il cui giudizio è inappellabile.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, comporta la possibilità di frequentare l'Associazione e partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statuarie.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per omesso o ritardato pagamento della quota associativa e/o contributi per almeno un anno;
- per delibera di espulsione esercitata da parte del Consiglio Direttivo;
- per causa di morte.

La cessazione del vincolo associativo per qualsiasi causa non dà diritto alla liquidazione dei contributi, che rimangono acquisiti al Patrimonio dell'Associazione.



Gli associati, per quanto attiene l'attuazione degli scopi dell'articolo 2 del presente Statuto, conferiscono al Consiglio Direttivo mandato ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile per tutta la durata della loro partecipazione all'Associazione.

ART. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI e CONTRIBUTI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative annuali che i soci si impegnano a versare, nella forma e misura stabilite dal Consiglio Direttivo, al fine di permettere l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- contributi volontari, donazioni, lasciti.

È prevista l'intrasmissibilità della quota associativa. Le somme versate per le quote sociali, o per altri motivi di altra natura legati alla gestione dell'Associazione, non sono in alcun modo rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili per atto tra vivi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei fondi dell'Associazione sulla base dei fini sociali e dell'indirizzo generale dell'Assemblea.

L'anno finanziario inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura dell'anno finanziario e relazionarne l'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro il mese successivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione.

Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta ed ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea può deliberare soltanto su materie che siano riportate sull'ordine del giorno.

L'avviso di partecipazione all'Assemblea con data ed ordine del giorno sarà comunicato agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La convocazione va fatta con affissione nella bacheca presso la sede sociale, o posta ordinaria, o raccomandata, o posta elettronica, o altro mezzo elettronico.

L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti:

- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nel numero fissato da questo Statuto e del Presidente;
- approvazione del bilancio consuntivo (almeno una volta all'anno), entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- deliberazione regolamento interno e sue possibili variazioni, se è esistente.

E' valida qualunque sia il numero dei presenti

Delibera con validità con la maggioranza dei presenti.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati ed ha i seguenti compiti:

- modifiche dello Statuto;
- problemi riscontrati da un membro qualsiasi del Consiglio Direttivo o dagli associati;
- approvazione di operazioni di straordinaria amministrazione.
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione (a cui occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati);

E' valida con la presenza della maggioranza dei soci. Se tale numero non è raggiunto, si rimanda la riunione a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione ogni decisione verrà ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti.

Delibera con validità con la maggioranza dei presenti.

Inerente le deliberazioni delle Assemblee, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal vicePresidente.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Associazione.


Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- su richiesta motivata di almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere al suo interno il Presidente (se non vi provvede l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo);
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- curare le convocazioni e lo svolgimento delle Assemblee;
- redigere i programmi delle attività dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti relativi alla gestione dell'attività sociale in maniera da assicurare il perseguimento degli scopi sociali nel migliore dei modi;
- deliberare sulla ammissione dei nuovi soci;
- proporre e deliberare l'esclusione di soci dall'Associazione;



TORO CLUB BORGOGGIO

- approvare i progetti di situazione economica consuntiva e di rendiconto finanziario da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione;
- determinare la quota associativa annuale da richiedere ai soci;
- elaborare il Bilancio Consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- intrattenere i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, le Associazioni di categoria, le Banche, le imprese ed i privati senza che gli si possa eccepire difetto di potere;
- formulare gli eventuali regolamenti interni;
- favorire l'eventuale partecipazione dei soci alla vita associativa in conformità con gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è nominato dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette consiglieri (compreso il Presidente ed il vicePresidente). In caso di morte o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione provvisoria in attesa di regolare delibera da parte dell'Assemblea. Se il Consiglio resta in minoranza o si riduce a meno della metà, convocherà quanto prima in Assemblea gli associati, in quanto si può considerare il Consiglio decaduto e pertanto deve essere rinnovato.

È facoltà del Consiglio Direttivo la nomina di un Segretario a cui affidare e delegare compiti particolari di gestione o di archiviazione dati. Il Segretario non è parte del Consiglio Direttivo pertanto non ha voto.

È facoltà del Consiglio Direttivo la nomina di un Tesoriere a cui affidare e delegare la contabilità e la gestione economica dell'Associazione. Il Tesoriere non è parte del Consiglio Direttivo pertanto non ha voto.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica (la metà più uno).

Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal vicePresidente.

Per il primo esercizio, il Consiglio Direttivo sarà retto dai soci fondatori dell'Associazione e sottoscrittori dell'Atto Costitutivo.

ART. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno o eletto dall'Assemblea degli associati in sede di nomina del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti compiuti dall'Associazione.

Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti.

È di competenza del Presidente nominare un vicePresidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, se non vi provvede l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha l'incarico di attribuire al vicePresidente e ai Consiglieri le deleghe per svolgere

tutte le attività di amministrazione ordinaria e straordinaria che competono all'Associazione.

Spettano al Presidente la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; gli spetta la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative nominando avvocati e procuratori alle liti.

In caso si presenti qualche impedimento che renda impossibile tale funzione al Presidente in carica, la rappresentanza legale dell'Associazione passa al vicePresidente.

ART. 10 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura dell'anno finanziario e relazionarne l'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro il mese successivo.

Gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non potranno in alcun modo essere ripartiti tra gli associati, ma dovranno essere destinati al fondo comune.

ART. 11 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni immobili, mobili, valori e quanto altro che a qualsiasi titolo diventano proprietà dell'Associazione.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale delle quote associative annuali degli associati, dei contributi e degli eventuali interessi e rendite patrimoniali nonché dei proventi vari, liberalità o somme ricevute a qualsiasi titolo da privati, ditte, enti pubblici ed associazioni in genere.

ART. 12 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

L'importo del fondo comune che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad associazioni aventi scopo analogo o affine o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'art.3, comma 190 della legge 23/01/1996 n.62, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle leggi Speciali in materia.